

AOO Provincia di Campobasso  
Registro Uscita  
Numero Protocollo 0018702  
Data Protocollo 17/06/2014



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

AVVISO - CHIARIMENTO

**PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO DI PRIMO LIVELLO, MEDIAZIONE TRA DOMANDA ED OFFERTA DI LAVORO E IMPLEMENTAZIONE SPORTELLI SPECIALISTICI PRESSO I CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO "QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO NELL'AMBITO DEL MASTERPLAN DEI SERVIZI PER IL LAVORO DELLA REGIONE MOLISE" DI CONTINUITA CON LE PROGETTAZIONI ESECUTIVE DEL MASTERPLAN DEI SERVIZI PER IL LAVORO 2007/2013 – POR MOLISE F.S.E. – ASSE II OCCUPABILITA' – CUP D39G13003160007- CIG 57924007B0- BANDO PROT. N. 17640 DEL 6 GIUGNO 2014**

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si riporta il seguente chiarimento a quesito formulato:

Bando di gara- III.2.3) Capacità tecnica: numero medio annuo di unità alle dipendenze del concorrente nell'ultimo triennio (2011,2012 e 2013) non inferiore a sette.

*"rispetto ai requisiti speciali di partecipazione, per il computo del numero medio annuo di unità alle dipendenze del concorrente nell'ultimo triennio (2011-2012-2013) possono considerarsi anche le collaborazioni a progetto?"*

**Risposta:**

I contratti a progetto costituiscono una particolare forma di collaborazione coordinata e continuativa (artt. 61-69 D. Lgs 276/2003) che si sostanziano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale e non a carattere subordinato come prevista all'art 409 c.p.c. la quale si caratterizza per il fatto di essere riconducibile "a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore" (art. 61 comma 1 D. Lgs. n. 276/2003) e come tali, non rappresentano una forza stabile in azienda. Dalle definizioni di legge sopra ricordate, è evidente che i collaboratori, anche a progetto, non sono dipendenti dell'impresa committente presso la quale o nei confronti della quale prestano la loro collaborazione: anzi è proprio la mancanza di subordinazione e dei vincoli gerarchici e disciplinari che deve necessariamente caratterizzare questo tipo di contratto. A ciò si aggiunga che tali forme contrattuali sono esclusi dal computo numerico ad es. della legge n. 68/99, dalle dimensioni aziendali ai fini dei tirocini formativi e di orientamento e da ultimo dalla legge n. 78/2014 per il calcolo del 20% per le assunzioni a termine.

Anche l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture si è espressa al riguardo con la Determinazione n. 8 del 2002 , al cui contenuto si rinvia per analogia, sebbene abbia affrontato la problematica ai fini della dimostrazione del requisito di cui all'articolo 18, comma 10, del DPR 34/2000 per l'attestazione SOA, concludendo per l'esclusione tra i costi sostenuti dall'impresa quello della retribuzione per le **collaborazioni coordinate e continuative**, diversamente da quanto accade per il personale stabilmente e regolarmente incardinato nell'impresa.

Prot. n. del

Il Dirigente  
(Arch. Giorgio Carissimi )

